

UNIONE DEI COMUNI
"CITTÀ DELLA RIVIERA DEL BRENTA"

tra i Comuni di Dolo e Fiesso d'Artico

CORPO POLIZIA LOCALE

P.tta dei Storti n. 11 - Dolo (VE) ☎ 041-410769- fax 041-413027-

§ P.IVA 03412000279 §

Unità organizzativa: Servizio Polizia Locale

Resp. del Servizio: Com. Alberto Baratto

Resp. del procedimento: Istr. Dir. Belinda Destro

ORDINANZA N. 85

DOLO, 03/08/2005

PROTOCOLLO N. 6001/8

Oggetto: Istituzione del divieto di sosta con rimozione dei velocipedi nel marciapiede adiacente il sagrato della Chiesa di San Rocco a ridosso delle vie Dauli e Cairoli del Comune di Dolo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la nota del Settore LL.PP. del Comune di Dolo prot. 2800/9 del 14/4/2005 avente per oggetto la segnalazione di un cittadino il quale lamentava lo stato poco decoroso del parcheggio dei velocipedi sito all'inizio della via Dauli, esattamente nel sagrato posto a nord- nord/est della chiesa patronale di S. Rocco;

Considerato di condividere le argomentazioni avanzate nella nota di cui sopra, necessitando quindi il ripristino dell'area ad uso pedonale rimuovendo le rastrelliere ivi presenti;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre il divieto di sosta con rimozione dei velocipedi nel luogo suindicato per la rimessa a decoro del sagrato della chiesa e per normalizzare l'uso dei marciapiedi adiacenti allo stesso;

Datto atto che per il parcheggio dei velocipedi è stata attrezzata un'area in Largo Pinelli, precisamente di fronte al negozio della sartoria Nembi, che soddisfa le esigenze dell'utenza;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Polizia Municipale n. 143 del 4/6/2004 con la quale è stata affidata alla sottoscritta la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente ogni singolo procedimento riguardante la segreteria, il rilascio di permessi, l'adozione di ordinanze, l'assunzione di impegni e relative liquidazioni, ivi compresa l'adozione del provvedimento finale;

Vista la Legge 241/90;

Visti i decreti del Presidente dell'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" con i quali sono stati nominati il responsabile del servizio Polizia Municipale ed il suo sostituto,

Visto l'Art. 107 del D.Lvo n. 267/2000;

Visto l'art. 7 del D.Lvo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche.

ORDINA

Nel Comune di Dolo:

1. Di istituire il divieto di sosta permanente con rimozione dei velocipedi dal 03/08/2005 nel marciapiede adiacente il sagrato della Chiesa di San Rocco a ridosso delle vie Dauli e Cairoli, rimuovendo le rastrelliere ivi presenti, per le motivazioni in premessa indicate;
2. L'Ufficio Tecnico del Comune di Dolo è incaricato di dare esecuzione alla presente e di installare la segnaletica necessaria prevista dal C.d.S. vigente;
3. E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada il rispetto dei segnali apposti, con l'avvertenza che in caso di trasgressione verranno comminate le sanzioni previste dalla Legge;
4. Gli organi espletanti il servizio di Polizia Stradale sono incaricati di far rispettare le prescrizioni imposte dalla presente ordinanza;
5. A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/8/90, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/71 n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Venezia.
6. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.



Il Responsabile del Procedimento
Istr. Dir. Belinda DESTRO